

**REGOLAMENTO (CEE) N. 877/88 DELLA COMMISSIONE.****del 30 marzo 1988****relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 <sup>(2)</sup>,considerando che l'articolo 9 *sixties*, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/88 <sup>(4)</sup>, dispone che, sino al 30 giugno 1988, i titoli d'esportazione dei semolini di frumento duro di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro quattro giorni lavorativi dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 28 marzo 1988 vertono su 454 000 t e che il quantitativo

massimo da impegnare è di 150 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 28 marzo 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i semolini di frumento duro di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata, presentate in data 28 marzo 1988 e trasmesse alla Commissione prima del 29 marzo 1988, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,33. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 29 marzo 1988 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 del 24. 3. 1988, pag. 19.